



DELEGAZIONE PROVINCIALE **LA SPEZIA**

Via Vittorio Veneto 104– 19124 La Spezia
Telefono: 010995151 numero unico

Pronto A.I.A. 3398518398

pec: : Inddelspezia@pec.it
e.mail: cp.laspezia@lnd.it
sito internet: Indliguria.it

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N° 06 DEL 21/08/2026

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Saluto del Presidente Abete per la nuova stagione sportiva 2026/2027

Con l'imminente inizio dell'attività ufficiale in poco più di due settimane, desidero rivolgere a tutti i migliori auguri per questa nuova stagione sportiva che ci apprestiamo a vivere con il consueto entusiasmo, ma anche con la piena consapevolezza delle responsabilità che caratterizzano il nostro movimento. È una realtà che vive grazie all'opera quotidiana di Dirigenti, volontari e tesserati che, con passione e spirito di servizio, portano avanti l'attività calcistica in ogni territorio del Paese. Si tratta di un patrimonio che la Lega Nazionale Dilettanti intende continuare a sostenere e valorizzare, consapevole del ruolo sociale, educativo e aggregativo che viene svolto all'interno delle comunità.

La stagione che ci attende si inserisce in una fase di cambiamento che richiede capacità di confronto. Restano aperti temi di particolare rilevanza per il futuro delle nostre Società: dall'auspicata revisione della disciplina sul vincolo sportivo alla rivisitazione del sistema delle premialità, fino alla necessità di assicurare risorse adeguate all'attività dilettantistica di base, che costituisce il pilastro per la crescita dell'intero movimento. Su questi temi, la Lega Nazionale Dilettanti continuerà a confrontarsi con la Federazione e con le Istituzioni, nella convinzione che il dialogo e l'azione sinergica possano consentire di fare massa critica per i futuri percorsi da intraprendere.

A tal proposito, considero particolarmente significativo l'incontro avuto con il nuovo Presidente federale, Giovanni Malagò, in occasione di una delle ultime riunioni del Consiglio Direttivo di Lega. La sua presenza ha testimoniato attenzione verso le esigenze del nostro mondo, con l'intento di tracciare insieme le linee guida di un percorso condiviso per le sfide che ci attendono, non in ultimo la formazione degli atleti e la qualificazione dei tecnici quali fattore chiave per restituire competitività a tutto il sistema calcistico.

In questa prospettiva, la LND continuerà a impegnarsi perché i giovani trovino sempre più spazio per crescere all'interno dei propri campionati e attraverso l'attività delle Rappresentative Regionali e Nazionali. I numeri, del resto, non sono casuali e confermano il valore di questo lavoro: la Serie D, per fare un esempio, si conferma un'autentica palestra formativa collocandosi per un soffio – appena lo 0,2% – al secondo posto tra i campionati con la media età più bassa subito dietro la C, pur rappresentando ben il 61% dei tesserati totali dalla Serie A alla D.

Nella primavera 2027 tornerà, inoltre, il consueto e atteso appuntamento con il Torneo delle Regioni: la manifestazione per il calcio a 11 si svolgerà in Sardegna, mentre quella dedicata al futsal avrà luogo nelle Marche. Un momento di festa che coinvolgerà migliaia di giovani atleti, tecnici e dirigenti, esprimendo al meglio i valori del confronto e della crescita umana, prima ancora che sportiva, che caratterizzano la vocazione della nostra rete associativa.

Proseguirà, al tempo stesso, l'attività della Lega nello sviluppo delle tante progettualità, orientate – tra le altre – all'area sociale, all'interazione e al consolidamento di quanto da tempo avviato, nonché alla qualità dei servizi in favore delle Società e al costante supporto già assicurato dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti, la cui presenza costituisce un elemento sostanziale per il funzionamento dell'intera struttura a livello nazionale e territoriale.

Accanto agli aspetti agonistici e organizzativi, richiamo l'attenzione e l'impegno di tutti sul tema del rispetto delle regole e della dimensione sportiva, che deve rappresentare un principio irrinunciabile anche nello svolgimento dei Campionati e nell'adozione di comportamenti idonei nei confronti di chi – come la classe arbitrale – svolge un servizio essenziale nell'ambito delle competizioni e merita sostegno e rispetto da parte di tutti: dirigenti, atleti, tecnici e famiglie.

A tutti voi – oltre all'augurio per una stagione intensa e ricca di soddisfazioni – va il mio ringraziamento per il lavoro che svolgete ogni giorno.

Giancarlo Abete
Presidente Lega Nazionale Dilettanti

- Comunicati Ufficiali dal n. 79 al n. 87 della L.N.D. – Stagione Sportiva 2026/2027.
- Circolare n. 12 della L.N.D. – Stagione Sportiva 2026/2027.

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA

Segreteria

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

A parziale rettifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 07/02 del 07.08.2026, si comunica che la sotto indicata Società disputerà le proprie gare interne nella giornata di **sabato**:

- **ASDC CEPARANA CALCIO**

Si invitano le Società, in particolare quelle in organico al Girone "D" del Campionato in epigrafe, a prendere buona nota di quanto riportato.

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA – COPPA ITALIA DI PROMOZIONE – COPPA LIGURIA DI PRIMA CATEGORIA PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Ad integrazione dei Regolamenti delle manifestazioni in epigrafe di cui al Comunicato Ufficiale n. 06 del 31.07.2026, si precisa che, in relazione ai relativi paragrafi "Ulteriori Disposizioni"-"Disciplina Sportiva", i punti b) di questi ultimi devono intendersi aggiornati e modificati come di seguito riportato:

- b) Per i procedimenti dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva, si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 33/A della F.I.G.C. del 17.08.2026 (Allegato al C.U. n. 83 L.N.D. del 18.08.2026 a sua volta allegato al presente Comunicato Ufficiale) riguardante l'abbreviazione dei termini procedurali per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia e Coppa Regione organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D., stagione sportiva 2026/2027.

CANALE WHATS APP COMITATO REGIONALE LIGURIA

Si ricorda a tutte le Società, che è stato attivato il canale WAHTS APP del Comitato Regionale Liguria, tramite il quale verrà data comunicazione della pubblicazione dei Comunicati Ufficiali (con trasmissione del relativo link di collegamento) e di ogni notizia utile riguardante l'attività del C.R. Liguria e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuale.

Si riporta, a seguire, il link di collegamento al canale:

<https://whatsapp.com/channel/0029Vb7SCZX9sBI9JpolpU0n>

Si ricorda, inoltre, che la trasmissione massiva tramite posta elettronica del Comunicato Ufficiale e dei relativi allegati è stata sospesa e, pertanto, si invitano tutti gli interessati ad iscriversi al suddetto canale per essere aggiornati in tempo reale relativamente alla pubblicazione degli stessi.

NUOVO SITO COMITATO REGIONALE LIGURIA

Si comunica a tutte le Società che è attivo il nuovo sito del Comitato Regionale Liguria; a seguire si riporta il link di collegamento

[Indliguria.it](https://www.indliguria.it)

SETTORE TECNICO F.I.G.C. – COMUNICATI UFFICIALI N. 17 E N. 21 STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Comunicato Ufficiale n. 17-2026-27 Settore Tecnico FIGC Nuovo percorso formativo per l'abilitazione alle Licenze UEFA C e UEFA B

Si pubblica, in allegato al presente C.U., il Comunicato Ufficiale n. 017-2026/2027 del Settore Tecnico della F.I.G.C. pubblicato in data 29.07.2026 relativo a quanto in epigrafe con il quale *"Il Settore Tecnico – in conformità alle **direttive UEFA** (Coaching Convention 2025) – comunica il nuovo percorso formativo per il conseguimento delle qualifiche **UEFA C** e **UEFA B**, che entrerà in vigore a partire da **gennaio 2027**.*

Il nuovo percorso si articolerà in tre fasi:

1. *Corso **propedeutico** (online) con test finale di idoneità;*
2. *Corso **UEFA C** in presenza, riservato agli idonei al corso propedeutico;*
3. *Corso **UEFA B** in presenza, dopo almeno 6 mesi di tesseramento come allenatore dal conseguimento della Licenza UEFA C."*

Il suddetto Bando è inoltre reperibile al link:

https://files.figc.it/version/c:N2M2ZmJlMDQtYzZwZi00:ODk0ZjYyMzMtNWRIOC00/CU_017_2627.pdf

Si invitano gli interessati a prendere buona nota della nuova normativa.

Comunicato Ufficiale n. 21-2026/2027 Settore Tecnico FIGC Bando di Ammissione Corso per l'Abilitazione ad Allenatore "Licenza D" Genova

Con Comunicato Ufficiale n. 021-2026/2027 del Settore Tecnico della F.I.G.C. pubblicato in data 07.08.2026, reperibile al link <https://www.figc.it/it/tecnici/corsi/corsi-regionali> ed allegato al presente Comunicato Ufficiale, è stato pubblicato il bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore "Licenza D" che avrà luogo, per il Comitato Regionale Liguria, in caso di raggiungimento del numero minimo, a Genova, presso la Società S.C. Molassana Boero A.S.D., in uno dei due periodi riportati al punto 5. del predetto Bando di Ammissione.

La domanda di ammissione e la scelta della località dovranno essere effettuate sul sito <https://mycorsi.it> entro e non oltre il **13/09/2026**; non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza.

Per quanto attiene al Corso organizzato dal Comitato Regionale Liguria, richieste di chiarimento e/o informazione potranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica e.tringale@lnd.it.

Per ulteriori dettagli inerenti all'organizzazione e lo svolgimento del Corso, si rimanda al Bando di Ammissione.

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI F.I.G.C. – CIRCOLARE N. 17 E N. 21 STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si allega al presente Comunicato Ufficiale la Circolare n. 01 dell'A.I.A. – Stagione Sportiva 2026/2027 nella quale sono *"riportate le modifiche alle Regole del Gioco, approvate dall'IFAB in occasione della 140a Assemblea Generale Annuale, tenutasi a Hensol (Galles) il 28 febbraio 2026 e dell'Assemblea straordinaria, tenutasi a Vancouver (Canada) il 28 aprile 2026.*

Per ciascuna modifica, viene riportato il testo nuovo / modificato / integrato, insieme con il testo precedente, se del caso, seguito da una spiegazione della modifica".

Si invitano le Società a prendere buona nota di quanto riportato con particolare attenzione alle normative interessanti l'attività dilettantistica.

CENSIMENTO DEI DATI DI CONTATTO DEI TESSERATI

Si invitano tutte le Società a procedere al censimento e al costante aggiornamento dei dati di contatto (indirizzo e-mail e numero di telefono) dei propri tesserati attraverso il Portale Società LND o il Portale Servizi LND.

Si ricorda che, allo stato attuale, **l'indirizzo e-mail è obbligatorio esclusivamente per i tesseramenti con contratto di lavoro sportivo**, mentre per tutte le altre tipologie di tesseramento il relativo inserimento rimane facoltativo.

Si raccomanda tuttavia alle Società di **provvedere fin d'ora al censimento completo dei recapiti di tutti i propri tesserati**, in quanto i processi federali sono sempre più orientati alla gestione digitale delle procedure e delle comunicazioni istituzionali. L'aggiornamento preventivo dei dati consentirà di semplificare gli adempimenti amministrativi, agevolare l'utilizzo dei servizi telematici federali e di evitare possibili criticità operative in occasione dell'attivazione di ulteriori funzionalità digitali.

Pur non essendo previsto, allo stato, un obbligo generalizzato di censimento per tutti i tesserati, **si invitano le Società a non rinviare tale attività**, considerandola un adempimento organizzativo di particolare rilevanza nell'ambito del progressivo processo di digitalizzazione dei servizi della FIGC e della LND.

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il vademecum operativo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, contenente le istruzioni per il censimento e l'aggiornamento dei dati di contatto dei tesserati, invitando le Società a prenderne attenta visione e a darne puntuale applicazione.

[Censimento atleti - Guida Operativa.pdf](#)

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si comunicano le disposizioni valide in materia di iscrizioni ai campionati, ricordando che è obbligatoria l'iscrizione per i Campionati regionali e provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva tramite il sistema informatico on-line:

1. Le iscrizioni on-line dovranno essere effettuate dal sito www.lnd.it (Area Società), attraverso la pagina web di ogni Società dove sono predisposti appositi programmi in merito.
2. La guida operativa per l'utilizzo è consultabile nell'Area Società in formato .pdf;
3. Entro i termini indicati le Società dovranno:

- completare la procedura di iscrizione on-line;
- inviare telematicamente la documentazione con firma elettronica;
- provvedere al pagamento di quanto dovuto.

Si ricorda, inoltre, che le Società dovranno provvedere ad aggiornare il proprio organigramma societario dal Portale FIGC <https://anagrafefederale.figc.it/>

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:

A. La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'Art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti – **si ricorda che anche le Società proprietarie o gestrici dell'impianto sportivo sono tenute comunque a presentare la dichiarazione di disponibilità dell'impianto di gioco** – si rimanda a quanto disposto dal C.U. 01 punto 32) della Lega Nazionale Dilettanti;

Si allegano, al presente Comunicato Ufficiale, i modelli da utilizzarsi per la disponibilità di cui sopra.

B. l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati, ivi comprese eventuali situazioni debitorie in essere al termine della s.s. 2025/2026;

C. Il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:

1. Tassa associativa alla L.N.D.;
2. Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
3. Assicurazione tesserati;
4. Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

Si ricorda, in relazione al precedente punto B., che in caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali di cui agli Accordi Collettivi, pubblicate entro il **31 Maggio 2026**, le Società inadempienti non potranno essere ammesse al Campionato di competenza della s.s. 2026/2027 qualora le predette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato.

Con riferimento alla condizione dell'inesistenza di situazioni debitorie di cui all'art. 31, comma 2), lett. b), del vigente Regolamento della Lega Nazionale ai fini dell'ammissione ai Campionati, si rappresenta che il Consiglio Federale, con delibera del 13 Maggio 2026, ha disposto che, per la stagione sportiva 2026/2027, non rilevano per l'iscrizione ai Campionati dilettantistici le posizioni debitorie delle Società connesse ai Premi di Formazione Tecnica ex art. 99, delle N.O.I.F., maturati anteriormente al 1° Luglio 2026.

Gli importi dovuti relativamente a quanto previsto dalle voci B, C1 e C2 sopra indicate andranno corrisposte nella loro totalità.

Gli importi dovuti relativamente a quanto previsto dalle voci C3 e C4 sopra indicate potranno essere corrisposti come segue:

- Il 30% del totale delle due voci entro il termine fissato per la chiusura delle iscrizioni;
- Un ulteriore 30% entro il 10 novembre 2026;
- Il rimanente 40% del totale delle due voci entro la data del **15 dicembre 2026**; tale termine è derogato al **30 gennaio 2027** per i Campionati di Terza Categoria, Serie "C/2" e "D" di Calcio a Cinque maschile e femminile e per i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile.

Si ricorda, inoltre, che tutte le Società dovranno necessariamente sottoscrivere, a cura del proprio Legale Rappresentante, all'atto dell'iscrizione ai rispettivi Campionati 2026/2027, la delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali allegata al presente Comunicato Ufficiale.

Si comunica, infine, che la trasmissione per via telematica della documentazione diversa da quella che costituisce condizione inderogabile per l'iscrizione ai Campionati ai sensi dell'Art. 31 del Regolamento di Lega deve avvenire entro un lasso di tempo non superiore a 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine perentorio fissato dal Comitato Regionale Liguria.

COSTI DI ISCRIZIONE**Attività di Calcio a 11 maschile L.N.D. – Totale: somma delle voci A+B+C+D+E**

	diritti di iscrizione (A)	quota associativa LND (B)	spese assicurative dirigenti (C)	acconto spese attività regionale, organizzazione e tesseramenti (D)	acconto spese assicurative calciatori (E)	TOTALE 2026/2027
SECONDA CATEGORIA	1.200,00	300,00	90,00	510,00	(*)	2.000,00 + (E)
TERZA CATEGORIA	800,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.440,00 + (E)
Seconde squadre	800,00			250,00		Totale 1.050,00
Società nuova affiliazione – solo se Terza Categoria	(**)	300,00	90,00	250,00	560,00	Totale 1.200,00
UNDER 19: "2° LIVELLO"						
Squadre di Società già affiliate	800,00			250,00		Totale 1.050,00
Società "pure" nuova iscrizione	800,00	300,00	90,00	250,00	560,00	Totale 2.000,00
Società "pure"	800,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.440,00 + (E)
UNDER 18 REGIONALE						
Squadre di Società già affiliate	400,00			90,00		Totale 490,00
Società "pure" nuova iscrizione	400,00	300,00	90,00	90,00	560,00	Totale 1.440,00

(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (**) Vedi C.U. 01 LND Stagione Sportiva 2026/2027

Coppe Attività di Calcio a 11 maschile L.N.D.

	Diritti di iscrizione
COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA	150,00
COPPA LIGURIA TERZA CATEGORIA	150,00

Attività di Calcio a 5 L.N.D. – Totale: somma delle voci A+B+C+D+E

	diritti di iscrizione (A)	quota associativa LND (B)	spese assicurative dirigenti (C)	acconto spese attività regionale, organizzazione e tesseramenti (D)	acconto spese assicurative calciatori (E)	TOTALE 2026/2027
CALCIO A 5 SERIE "C"						
Società pure	900,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.540,00 + (E)
Seconde squadre di Società maschili	900,00			250,00		Totale 1.150,00
CALCIO A 5 SERIE "D"						
Società pure	425,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.065,00 + (E)
Seconde squadre di Società maschili	425,00			250,00		Totale 675,00
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	250,00	310,00	Totale 950,00
CALCIO A 5 UNDER 21						
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	200,00	310,00	Totale 900,00
Società pure	275,00	300,00	90,00	200,00	(*)	865,00 + (E)
Seconde squadre	275,00			200,00		Totale 475,00
CALCIO A 5 UNDER 19						
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	200,00	310,00	Totale 900,00
Società pure	275,00	300,00	90,00	200,00	(*)	865,00 + (E)
Seconde squadre	275,00			200,00		Totale 475,00
CALCIO A 5 FEMMINILE						
Società pure	525,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.165,00 + (E)
Seconde squadre di Società maschili	525,00			250,00		Totale 775,00
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	250,00	310,00	Totale 950,00
Nuove seconde squadre di Società maschili	(**)			250,00	310,00	Totale 560,00
	525,00			250,00		Totale 775,00

Seconde squadre di Società femminili						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (**) Vedi C.U. 01 LND Stagione Sportiva 2026/2027

Coppe Attività di Calcio a 5 L.N.D.

	Diritti di iscrizione
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE "C" MASCHILE	75,00
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE "C" FEMMINILE	75,00
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE "D" MASCHILE	75,00

Attività di Calcio a 11 femminile L.N.D. – Totale: somma delle voci A+B+C+D+E

	diritti di iscrizione (A)	quota associativa LND (B)	spese assicurative dirigenti (C)	acconto spese attività regionale, organizzazione e tesseramenti (D)	acconto spese assicurative calciatori (E)	TOTALE 2026/2027
ECCELLENZA FEMMINILE						
Società pure	800,00	300,00	90,00	250,00	(*)	1.440,00 + (E)
Seconde squadre	800,00			250,00		Totale 1.050,00
Seconde squadre di Società maschili (nuove)	(**)			250,00	560,00	Totale 810,00
Società nuova affiliazione	(**)	300,00	90,00	250,00	560,00	Totale 1.200,00
JUNIORES FEMMINILE						
Società pure	275,00	300,00	90,00	250,00	(*)	915,00 + (E)
Squadre di Società femminili	275,00			250,00		Totale 525,00
Squadre di Società maschili	275,00			250,00	560,00	Totale 1.085,00

(*) Alla somma totale deve essere aggiunta la quota assicurativa tesserati – (**) Vedi C.U. 01 LND Stagione Sportiva 2026/2027

Coppe Attività di Calcio a 11 femminile L.N.D.

	Diritti di iscrizione
COPPA ITALIA ECCELLENZA FEMMINILE	150,00
COPPA ITALIA UNDER 19 FEMMINILE	150,00

APERTURA ISCRIZIONI: LUNEDI' 06 LUGLIO 2026

I termini per l'iscrizione ai Campionati sono distinti come di seguito indicato:

1. Termini di carattere **ordinatorio (facoltativi)**
2. Termini di carattere **perentorio**
3. Termine di carattere **perentorio del 15 dicembre 2026** di cui all'art. 31/2/c)/4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti

Per le iscrizioni ai Campionati i Comitati Regionali **hanno facoltà** di individuare termini **di carattere ordinatorio – antecedenti a quelli di carattere perentorio** – per la presentazione della documentazione, tenendo presente che deve essere necessariamente inclusa, **a pena di decadenza**, la domanda di iscrizione al Campionato di competenza. (fa fede la data di deposito).

Alla data di scadenza degli eventuali termini **ordinatori** i Comitati procederanno alla verifica della documentazione pervenuta e le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato saranno informate circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di integrare le carenze documentali e di carattere economico entro il termine **perentorio** fissato dai Comitati

Campionato	Termine Ordinatorio
2° Categoria e Coppa Liguria 2° Categoria	24 agosto
3° Categoria, Nuove Affiliate, Coppa Liguria 3° Categoria	24 agosto
Under 19 Regionale – Gironi di "2° Livello"	24 agosto
Under 18 Regionale maschile	24 agosto
Under 14	24 agosto
Calcio a 5 Serie "C" maschile e Coppa Italia	24 agosto
Calcio a 5 Serie "D" maschile e Coppa Italia	24 agosto
Femminile Eccellenza e Coppa Italia	14 settembre
Femminile Under 19 e Coppa Liguria	14 settembre
Campionato Provinciale Under 17 maschile	14 settembre
Torneo Provinciale Under 16 maschile	14 settembre
Campionato Provinciale Under 15 maschile	14 settembre
Calcio a 5 Serie "C" femminile e Coppa Italia	14 settembre
Calcio a 5 Under 21 maschile	14 settembre
Calcio a 5 Under 17 maschile	14 settembre
Calcio a 5 Under 15 maschile	14 settembre
Femminile Under 17	C.U. n. 12 S.G.S. – 31 agosto 2026
Femminile Under 15	C.U. n. 11 S.G.S. – 31 agosto 2026
Torneo Under 14 Pro	C.U. n. 10 S.G.S. – 31 agosto 2026
Torneo Under 13 Pro	C.U. n. 09 S.G.S. – 31 agosto 2026
Attività di Base	Demandate alle Delegazioni Provinciali e Distrettuale

Termine perentorio:

- per le iscrizioni il cui termine ordinatorio è previsto il 24 agosto 2026, il termine perentorio è fissato al giorno 31 agosto 2026;
- per le iscrizioni il cui termine ordinatorio è previsto il 14 settembre, il termine perentorio è fissato al giorno 21 settembre 2026.

Giova, infine, ricordare il **termine di carattere perentorio del 15 dicembre 2026** alla cui scadenza i Comitati che avranno optato per la rateizzazione **dovranno** provvedere senza indugio alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti (fatto salvo il termine del 30 gennaio 2027 per le Categorie precedentemente indicate).

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE ISCRIZIONI

La modalità di pagamento delle somme relative alle iscrizioni a tutti i campionati sarà la seguente:

1. **Tramite bonifico bancario:** (nella cui causale va indicata **PER PRIMA la matricola federale** ed a seguire denominazione sociale e Campionati per cui è stata fatta l'iscrizione) intestato a F.I.G.C. L.N.D. COM.REG.LIGURIA presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R010050140000000008086 entro i termini previsti e senza movimentare il portafoglio iscrizioni.

2. **Tramite portafoglio iscrizioni:** la società, tramite carta di credito, movimentata il portafoglio iscrizioni ed una volta effettuata la ricarica sul portale emette una ricevuta di pagamento sempre dall'area società (Iscrizioni Regionali e Provinciali → Pagamento Documenti Iscrizioni da portafoglio → Procedi con il pagamento).
3. **Tramite Assegno Circolare:** intestato a F.I.G.C./L.N.D. – Comitato Regionale Liguria dell'importo derivante dalla procedura di iscrizione ai rispettivi Campionati.
4. **Non saranno accettati altri mezzi di pagamento.**

Le Società potranno optare per il pagamento dell'iscrizione in forma totale o rateizzata come indicato nel documento riepilogativo dei costi; le iscrizioni andranno effettuate esclusivamente via web con il procedimento di dematerializzazione dei documenti senza consegna cartacea degli stessi.

DISPOSIZIONI IN ORDINE AI PAGAMENTI SUI CONTI CORRENTI DEL COMITATO REGIONALE

Come già riportato sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 30.10.2025 e seguenti, si trascrivono, di seguito, le modalità da seguire per i pagamenti tramite bonifici sui Conti Correnti del Comitato Regionale Liguria:

C/C PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT07R0100501400000000008086:

- da utilizzarsi esclusivamente per il pagamento delle iscrizioni e le ricariche del portafoglio tesseramenti
- Si comunica, inoltre, che l'esatta intestazione del Conto Corrente da utilizzarsi per i bonifici è la seguente: **F.I.G.C. L.N.D. COM.REG.LIGURIA**

C/C PRESSO BANCA UNICREDIT, IBAN IT76P0200801400000100385993:

- da utilizzarsi per il pagamento di tutte le altre operazioni (tasse tornei, tasse reclamo, ecc.)
- Si comunica, inoltre, che l'esatta intestazione del Conto Corrente da utilizzarsi per i bonifici è la seguente: **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI

In relazione al portafoglio tesseramenti, evidenziando come nell'Area Società siano indicate tutte le diverse modalità di ricarica, si ritiene opportuno precisare quanto segue per la miglior gestione possibile delle stesse:

1. **Ricarica tramite POS Virtuale:** sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società è immediata e necessita dell'inserimento nell'Area Società della richiesta di ricarica ma non necessita della ratifica da parte dell'Ufficio Amministrativo del C.R.L.;
2. **Ricarica tramite MAV Light:** pagabili presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1200,00 euro, non presso gli sportelli postali; la disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società dispone il pagamento.
Questa modalità di ricarica non necessita della ratifica da parte dell'Ufficio Amministrativo del C.R.L. ma è stato riscontrato, nel corso delle precedenti stagioni sportive, che i tempi per la ratifica degli stessi si possono quantificare in circa 48 h. rispetto all'immediatezza di quelli effettuati tramite POS virtuale;
3. **Ricarica tramite bonifico bancario:** nella causale vanno indicati denominazione e matricola della Società, l'esatta intestazione del Conto Corrente da utilizzarsi per i bonifici è la seguente: **F.I.G.C. L.N.D. COM.REG.LIGURIA;** c/c presso Banca Nazionale del Lavoro, **IBAN IT07R0100501400000000008086.** Questa modalità di ricarica necessita:

- dell'inserimento, nell'Area Società, della richiesta di ricarica portafoglio tesseramenti;
- della successiva ratifica da parte dell'Ufficio Amministrativo del C.R.L. che avverrà **non prima** del momento in cui il bonifico sarà accreditato sul c/c relativo all'IBAN di cui sopra.

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

APPROVAZIONE AMICHEVOLI NAZIONALI

Si dà atto che il F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico ha approvato le sotto indicate gare amichevoli per le cui modalità di svolgimento si rimanda alla relativa comunicazione di approvazione, da disputarsi secondo disposti di cui ai Protocolli FIGC attualmente in vigore:

Gara: **Spezia Calcio S.R.L - Pisa Sporting Club S.R.L.**
 Data di svolgimento: Sabato 22/08/2026 – ore 15.30
 Luogo di svolgimento: Campo Sportivo" B. Ferdeghini" – La Spezia
 Categoria di partecipazione: Under 16

Gara: **Spezia Calcio S.R.L - Pisa Sporting Club S.R.L.**
 Data di svolgimento: Sabato 22/08/2026 – ore 17.30
 Luogo di svolgimento: Campo Sportivo" B. Ferdeghini" – La Spezia
 Categoria di partecipazione: Under 15

SVINCOLI CALCIATORI GIOVANI

I sotto indicati calciatori hanno chiesto l'annullamento del tesseramento per inattività ai sensi dell'Art.109, con documentazione conforme a quanto previsto.

<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>	<u>D. nascita</u>	<u>Matricola</u>	<u>Società di appartenenza</u>
<i>PIERONI</i>	<i>Leonardo</i>	<i>10.11.2011</i>	<i>2.946.123</i>	<i>MAMAS MIGLIARINESE</i>

COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ATTIVITA' PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETA' C.U. n°1 SGS 2026/2027 del 13/07/2026

OPEN DAY

Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff.

Considerando il carattere puramente promozionale degli "OPEN DAY", si precisa che in occasione di tali attività le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

In tali occasioni il Club organizzatore deve pertanto prevedere la copertura assicurativa dell'evento e dei partecipanti.

Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale territorialmente competenti, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato, utilizzando il Modulo Fac-Simile in allegato.

Non verranno accettate altre forme di richiesta e **comunque devono essere inoltrate entro il mercoledì antecedente l'uscita del Comunicato Ufficiale Regionale e solo in formato pdf.**

Inviare la richiesta a: a.fuggetta@figc.it

Il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Regionale rende noto che le Società sotto indicate hanno dato comunicazione dell'organizzazione dei sotto indicati "Open Day" in base a quanto previsto dal C.U.01 S.G.S. della corrente stagione sportiva e **in allegato al presente Comunicato Ufficiale le date, orari, e luoghi di svolgimento con i relativi responsabili organizzativi:**

- U.S.D. LAVAGNESE 1919 (tre allegati)
- A.S.D. POLIS. MOCONESI 1992 (due allegati)
- A.S.D. ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
- A.S.D. PIETRA LIGURE 1956 (tre allegati)
- A.S.D. RIVASAMBA H.C.A. (sei allegati)
- A.S.D. ONEGLIA CALCIO (due allegati)
- POLIS. DILET. GOLFODIANESE 1923
- A.S.D. PONTELUNGO 1949
- GENOVA POLISOCCEER SCHOOL

Si rende noto a tutte le Società affiliate che, nell'ultimo periodo, si sta riscontrando una trasmissione estremamente frazionata e dilazionata delle richieste di autorizzazione per lo svolgimento degli Open Day. A tale proposito, si ricorda che l'organizzazione di tali eventi richiede un'adeguata e preventiva programmazione e che i relativi tempi di istruttoria amministrativa non consentono la gestione di richieste dell'ultimo minuto.

Al fine di ottimizzare le procedure di segreteria e garantire la tempestiva comunicazione sul Comunicato Regionale, si raccomanda caldamente di trasmettere tutte le date programmate in un'unica soluzione (tramite un singolo invio cumulativo), evitando l'invio sistematico di singole richieste giorno per giorno.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione

Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS
ALDO FUGGETTA

MATERIALE UTILE DA SCARICARE 2026/2027

- [Comunicato Ufficiale N. 1 FIGC-SGS 2026/2027](#)
- [CU n.2 FIGC-SGS - Regolamentazione Attività di Base 2026-2027](#)
- [CU n.3 FIGC-SGS - Regolamentazione Attività di Base Calcio a 5 2026-2027](#)
- [CU n.4 FIGC-SGS - Criteri di ammissione 2027-2028](#)
- [C.U. N.05 SGS - Guida Organizzazione Tornei 2026/2027](#)
- [C.U. N.06 SGS - Under 12 Femminile](#)
- [C.U. N.07 SGS Under 13 Fair Play](#)
- [C.U. N.08 SGS - Under 13 Futsal](#)
- [C.U. N.09 SGS - Under 13 Pro](#)
- [C.U. N.010 SGS - Under 14 Pro](#)
- [C.U. N.011 SGS - Under 15 Femminile](#)
- [C.U. N.012 SGS - Under 17 Femminile](#)
- [C.U. N.013 SGS-Circolare Tesseramento](#)
- [C.U. N.014 SGS-Circolare Tesseramento \(Errata Corrige\)](#)
- [C.U. n.15 SGS - Aggiornamento Elenco Club Riconosciuti con il 3° e il 4° Livello di Qualità - stagione sportiva 2025-2026](#)
- [C.U. n.18 SGS - Manuale Sistema di Qualità Club Giovanili Edizione 2026 – s.s. 2026-2027](#)

Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS
ALDO FUGGETTA

CALCIO FEMMINILE

UNDER 17 FEMMINILE – UNDER 15 FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si riportano i Comunicati Ufficiali n. 11 e n. 12 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., pubblicati in data 28.07.2026, inerenti all'organizzazione dei due Campionati Nazionali in epigrafe.

Si invitano le Società interessate a prendere buona nota di quanto riportato negli stessi e provvedere alle relative iscrizioni dall'Area Società LND (il cui termine, per la Fase Regionale Femminile, è da intendersi fissato per il giorno **31 agosto 2026**) ed alla registrazione attraverso l'accesso al PORTALE SERVIZI FIGC (<https://anagrafefederale.figc.it/>) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale (fino al 31 agosto 2026)

Si ricorda che **entrambe le procedure di registrazione sono obbligatorie e la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.**

Si riportano, a seguire, i link ai quali reperire i sopra indicati Comunicati Ufficiali:

<https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n012-sgs-under-17-femminile-xjw9t9x1>

<https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n011-sgs-under-15-femminile-gumo1p8r>

CALCIO A CINQUE

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 17 MASCHILE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Il Campionato è riservato a calciatori nati dal 01/01/2010 al 31/12/2011 e tesserati per l'attività di calcio a cinque (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età).

Le gare saranno disputate sulla base di due tempi di 30 minuti ciascuno.

Il campionato sarà articolato, se possibile, su gironi di carattere provinciale, con una fase finale regionale.

Le giornate di gioco consigliate sono lunedì e martedì.

Sono obbligatorie le dotazioni personali dei giocatori previste dal regolamento di gioco (tassativamente vietate le calzature dotate di tacchetti) e l'utilizzo del pallone n.4 a rimbalzo controllato.

Le società che iscriveranno squadre della medesima categoria sia all'attività di calcio a 11 che di calcio a 5 otterranno un contributo pari alle tasse di iscrizione di entrambe le attività.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 15 MASCHILE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Il Campionato è riservato a calciatori nati dal 01/01/2012 al 31/12/2013 e tesserati per l'attività di calcio a cinque (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 12 anni di età).

Le gare saranno disputate sulla base di due tempi di 25 minuti ciascuno.

Il campionato sarà articolato, se possibile, su gironi di carattere provinciale, con una fase finale regionale.

Le giornate di gioco consigliate sono lunedì e martedì.

Sono obbligatorie le dotazioni personali dei giocatori previste dal regolamento di gioco (tassativamente vietate le calzature dotate di tacchetti) e l'utilizzo del pallone n.4 a rimbalzo controllato.

Le società che iscriveranno squadre della medesima categoria sia all'attività di calcio a 11 che di calcio a 5 otterranno un contributo pari alle tasse di iscrizione di entrambe le attività.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Collegio feriale, composto dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente - Relatore)

Avv. Cristina ANELLI

Dr. Fabrizio FAILLACI

all'udienza celebrata da remoto del 19 agosto 2026 relativa al ricorso proposto dalla società U.S. ANGELO BAIARDO avverso il Comunicato Ufficiale n. 6 del 31 luglio 2026 nella parte in cui ha disposto il ripescaggio della società SAVONA FBC 1907 nel campionato di Eccellenza Ligure.

La società U.S. ANGELO BAIARDO (di seguito BAIARDO) ha proposto tempestivo ricorso a Questo Tribunale per l'impugnazione del C.U. n. 6 del 31 luglio 2026 nella parte in cui ha disposto il ripescaggio della società SAVONA FBC 1907 (di seguito SAVONA) nel campionato di Eccellenza Ligure.

La ricorrente ha premesso che, all'esito della s.s. 25/26, è stata pubblicata con C.U. 98 del 25 giugno 2026 la "classifica valida sia per il completamento degli organici [...] che per gli eventuali ripescaggi successivi alla chiusura delle iscrizioni della s.s. 2026/2027".

Nell'ambito di tale graduatoria, la società VALLESCRIVIA era indicata come "I avente diritto", il SAVONA come "II avente diritto", il BAIARDO come "III avente diritto" e la società PRAESE 1945 (di seguito PRAESE) come "IV avente diritto".

Essendosi determinata una vacanza nell'organico dell'Eccellenza per la s.s. 26/27, causata dalla mancata iscrizione della società VOLTRESE VULTUR, unitamente alla promozione in serie D della società FEZZANESE, è stato deliberato il ripescaggio delle società VALLESCRIVIA e SAVONA.

Ad avviso della ricorrente, peraltro, "la graduatoria per i ripescaggi avrebbe dovuto essere modificata dal momento che la società ASD SAVONA 1907 ha cessato di esistere a seguito della ratifica della fusione per incorporazione intervenuta con la società USD LEGINO 1910 (di seguito LEGINO)".

Secondo la ricorrente, in precisione, "la posizione nella graduatoria di ripescaggio attribuita alla ASD SAVONA FBC 1907 non rientra tra i vantaggi trasmissibili, poiché costituisce una mera aspettativa non un titolo sportivo consolidato".

Di conseguenza, la delibera impugnata sarebbe "illegittima per palese violazione e falsa applicazione dell'art. 20 NOIF, nonché per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento. L'incorporazione ha determinato l'estinzione della matricola del SAVONA FBC prima della delibera di ripescaggio".

La richiesta, dunque, è quella di "annullare e/o revocare e/o annullare il C.U. n. 6 del 31 luglio 2026" sia nella parte in cui dispone l'ammissione del SAVONA al campionato di Eccellenza, sia in quella in cui non dispone l'ammissione del BAIARDO, sia in quella non dispone l'ammissione di quest'ultima compagine eventualmente anche in sovrannumero.

Sono stati citati come soggetti controinteressati: il Comitato Regionale Liguria, la società SAVONA e anche la società PRAESE; quest'ultima solo per quanto concerne la richiesta subordinata formulata dalla ricorrente e relativa ad un'eventuale ammissione in sovrannumero.

Tutte le parti citate per l'udienza celebratasi da remoto in data 19 agosto 2026 hanno fatto pervenire memorie scritte a Questo Tribunale ed hanno presenziato all'udienza insistendo nelle rispettive conclusioni.

Il Tribunale ha acquisito d'ufficio la documentazione relativa alla fusione tra le società SAVONA e LEGINO, nonché l'estratto del verbale del Consiglio Direttivo del CRL ed ha ordinato trasmettersi tale documentazione alle parti.

Questioni preliminari

Per ragioni di ordine logico, vanno esaminate le eccezioni relative all'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, poiché da un loro eventuale accoglimento potrebbe scaturire l'estinzione tout court della procedura.

Con una prima eccezione, la società SAVONA ha dedotto l'inammissibilità del ricorso "in quanto con l'atto introduttivo del presente procedimento è stato unicamente impugnato il C.U. n. 5 del 31 luglio 2026 e non i precedenti atti presupposti della delibera impugnata, che ne costituiscono di fatto parte integrante e sostanziale".

In particolare, secondo la deducente, il BAIARDO avrebbe dovuto impugnare anche il C.U. 98 del 25.06.2026 nella parte in cui è stata ratificata la classifica dell'ESITO PLAY-OFF CAMPIONATO DI PROMOZIONE 25/26 e indica il Savona F.B.C. 1907 quale "*Seconda avente diritto*" e, inoltre, regola le modalità di ammissione al campionato di Eccellenza per l'ipotesi per cui è causa, nonché C.U. n. 1 del 1° luglio 2026 nei punti in cui regola le modalità di ammissione al campionato di Eccellenza, in quanto "atti presupposti" rispetto al C.U. oggetto di ricorso.

Con una diversa eccezione, il CRL ha dedotto l'inammissibilità del ricorso "per carenza di potere in capo al firmatario", in quanto "la U.S. ANGELO BAIARDO è una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata governata, a quanto è dato sapere, in regime di amministrazione pluripersonale collegiale ed il cui organi amministrativo è, pertanto, il Consiglio di Amministrazione".

Le eccezioni non sono fondate.

Quanto alla prima eccezione, va precisato che l'oggetto del ricorso proposto dalla società BAIARDO non è la graduatoria utilizzata ai fini del ripescaggio, quando piuttosto un'errata interpretazione, da parte del Comitato Regionale, della normativa endofederale alla stregua della quale è stato deliberato il ripescaggio del Savona. Di conseguenza, correttamente è stato impugnato soltanto il C.U. nel quale è stato ufficializzato tale ripescaggio, senza alcuna necessità di dover fare oggetto di impugnazione altri C.U.. Quello di cui si duole la ricorrente, infatti, non è relativo al criterio di formazione della graduatoria, pubblicata prima della fusione tra il Savona ed il Legino, quanto piuttosto al mancato riconoscimento che, successivamente alla fusione tra le predette società, era sorta una società nuova e diversa rispetto alle medesime non avente diritto ad essere ripescata in Eccellenza.

Se è vero, infatti, che nel *corpus* del ricorso si sostiene che "la graduatoria per i ripescaggi avrebbe dovuto essere modificata dal momento che la società ASD SAVONA 1907 ha cessato di esistere a seguito della ratifica della fusione per incorporazione intervenuta con la società USD LEGINO 1910", è parimenti vero che a questa deduzione non viene dato alcun seguito, sicché a Questo Tribunale non è stata demandata la modifica della anzidetta graduatoria pubblicata con C.U. n. 89 del 25 giugno 2026, ma soltanto la valutazione concernente la persistenza del diritto al ripescaggio del SAVONA successivamente alla fusione con il LEGINO; fusione che, come si è detto, all'epoca di pubblicazione della classifica in commento non era ancora intervenuta.

Per quanto attiene l'eccezione di inammissibilità sollevata dal CRL, basti ricordare che il Presidente di una società sportiva dilettantistica ne è anche il rappresentante dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva. Nel caso di specie, non vi è dubbio che il mandato defensionale sia stato conferito al difensore da parte del Presidente della società ricorrente mediante sottoscrizione apposta in calce all'atto di ricorso depositato, con ciò facendolo proprio. Di conseguenza, anche tale eccezione deve essere respinta.

Deve essere parimenti respinta anche l'eccezione sollevata dalla società BAIARDO con la quale è stata chiesta l'esclusione del CRL poiché la memoria depositata nell'interesse del medesimo non è stata notificata alle controparti precedentemente, o contestualmente, al deposito della stessa presso Questo Tribunale, in asserita violazione del disposto di cui all'art. 49 co. 5 CGS FIGC.

La notificazione, inoltre, è stata effettuata solo il giorno successivo da parte della Segreteria di Questo Tribunale; ciò che, secondo la ricorrente, costituirebbe un'anomalia, poiché a tale incumbente avrebbe dovuto provvedere il difensore del Comitato stesso.

In realtà, a mente della norma evocata dalla società BAIARDO, "La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53".

In altre parole, il citato art. 49 comma 5 dispone che le controparti trasmettano le proprie controdeduzioni al ricorrente; tuttavia, il mancato adempimento non implica alcuna decadenza, né l'inammissibilità degli scritti difensivi o della costituzione della controparte, la quale conserva la propria natura di parte processuale a prescindere dal deposito o meno di atti defensionali (cfr. in termini: TFN Sez. Dis. decisione n. 83 TFN SD 2020/2021).

Nessuna anomalia, inoltre, può essere rinvenuta nelle comunicazioni fatte dalla Segreteria di Questo Tribunale, atteso che ai sensi dell'art. 56 co. 4 CGS "il Segretario è competente al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio, alla conservazione dei fascicoli di parte, alle comunicazioni prescritte anche dagli organi di giustizia sportiva nonché ad ogni altra incombenza di carattere organizzativo ed amministrativo.

In tale ottica, nell'ambito del presente procedimento, ogni atto e/o documento non trasmesso alle controparti depositato presso Questo Tribunale e/o acquisito d'ufficio, è stato inoltrato a tutte le parti interessate da parte della Segreteria, al fine di garantire la massima esplicazione dei diritti di difesa e del contraddittorio.

L'eccezione formulata, pertanto, deve essere rigettata.

Sulle richieste cautelari, infine, si ritiene di non dover provvedere e/o comunque di respingerle, poiché la sentenza che definisce il presente procedimento è depositata prima dell'inizio delle competizioni, sicché non si pone alcuna ragione per la quale possa risultare, anche solo astrattamente, opportuna l'emissione degli invocati provvedimenti cautelari.

Passando al merito delle questioni, deve anzitutto essere puntualmente perimetrata la competenza di Questo Tribunale in relazione a quanto demandatogli, con particolare riferimento alla domanda subordinata di ammissione, anche in sovrannumero, della società BAIARDO al Campionato di Eccellenza; richiesta, questa, dalla quale è scaturita, altresì, la costituzione in giudizio della società PRAESE in qualità di controinteressata.

Come è noto, ai sensi dell'art. 49 NOIF "il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega". A mente del successivo art. 50, "l'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale".

Di conseguenza, si ritiene che esuli dalle competenze di Questo Tribunale il potere di mutare il numero delle squadre aventi diritto a partecipare al campionato di Eccellenza, ovvero deliberare ammissioni e/o ripescaggi, in quanto trattasi di decisione di competenze esclusiva del Comitato Regionale.

Orbene, tenendo conto del disposto dell'art. 79 CGS – a mente del quale "Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali" – appare evidente come Questo Tribunale non possa in alcun modo sostituirsi al Consiglio Direttivo del Comitato Regionale e non possa, dunque, ingerirsi in decisioni di sua esclusiva competenza, quali ad esempio il numero delle squadre partecipanti ai Campionati ed eventuali ammissioni in sovrannumero.

Pertanto, si ritiene che Questo Tribunale possa decidere, nel merito, solo in relazione all'impugnazione del C.U. n. 6 del 31 luglio 2026 nella parte in cui dispone l'ammissione del SAVONA al campionato di Eccellenza, con conseguente inammissibilità delle richieste formulate in via subordinata dalla ricorrente.

Tale affermazione, peraltro, ha come precipitato logico e giuridico l'inammissibilità della costituzione della società PRAESE, in quanto l'interesse della medesima – secondo quanto esplicitato nella memoria di costituzione depositata – risiede nella "eventuale ammissione in sovrannumero della ricorrente principale e/o della FBC SAVONA al Campionato di Eccellenza", poiché "un format a 17 squadre aprirebbe la strada ad una potenziale ammissione a propria volta alla predetta competizione" della PRAESE, "quarta nella graduatoria stilata dal Comitato Regionale Liguria nelle classifiche finali".

Esulando dalla competenza di Questo Tribunale – per quanto esposto in narrativa – l'ammissione di società in sovrannumero al Campionato di Eccellenza, si ritiene che la memoria di costituzione della società PRAESE debba essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.

Dopo aver precisato l'oggetto dello scrutinio demandato, e demandabile, a Questo Tribunale, è necessario precisare alcune circostanze.

Con C.U. CRL n. 98 del 25 giugno 2026, alla voce "*CLASSIFICHE PLAY OFF STAGIONE SPORTIVA 2025/2026*", si legge:

"Si riepilogano le graduatorie dei play off dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 maschile. Si ricorda che, come da regolamenti dei play off, le classifiche finali ottenute saranno valide sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2025/2026 che per gli eventuali reintegri ("ripescaggi") successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2026/2027".

Per quanto attiene, specificamente, il Campionato di Promozione, si legge:

Sulla base dei risultati del 3° turno verrà stilata una classifica come di seguito indicato:

- *Vallescrivio 2018 – I° avente diritto*
- *Savona F.B.C. 1907 – II° avente diritto*
- *Angelo Baiardo – III° avente diritto*
- *Praese 1945 – IV° avente diritto*

La classifica finale ottenuta sarà valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2025/2026 che per gli eventuali reintegri ("ripescaggi") successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2026/2027.

Ancora nel C.U. n. 98 del 25 giugno 2026, con riferimento alle fusioni tra società si legge:

Rimane affiliata alla FIGC la Società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle Società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della Società affiliatasi per prima [...] Nella fusione in senso stretto, si costituisce una nuova Società, che prende il posto di tutte le Società che si fondono; quella per incorporazione si realizza mediante assorbimento in una Società preesistente di una o più Società. La Società incorporante o che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle Società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. 2504 – bis, comma 1, c.c.)

Con C.U. LND n. 1 del 1 luglio 2026, è stabilito che:

Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Eccellenza:

- *le Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D all'esito della passata stagione sportiva 2025/2026;*
- *le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2025/2026;*
- *le Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2025/2026;*
- *le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato.*

Alla luce della documentazione acquisita da Questo Tribunale è, altresì, dimostrato che:

- in data 10 luglio 2026, le società LEGINO 1910, SAVONA F.B.C. 1907 A.S.D., aventi numero di matricola 665322, 78065, hanno presentato alla F.I.G.C. domanda di fusione per la formazione di una nuova società denominata SAVONA F.B.C. 1907 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA;
- in data 17 luglio 2026, alla società SAVONA F.B.C. 1907 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA è stata assegnata la matricola provvisoria numero 965327;

- in data 20 luglio 2026, il Presidente Federale ha approvato la domanda di fusione, presentata dalle società LEGINO 1910, SAVONA F.B.C. 1907 A.S.D., aventi numero di matricola 665322, 78065, a seguito della quale proseguirà l'attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. la società SAVONA F.B.C. 1907 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, avente numero di matricola 965327.

Con C.U. CRL n. 5 del 24 luglio 2026, è stata comunicata l'approvazione della fusione tra il SAVONA ed il LEGINO, con contestuale attribuzione alla società sorta dalla fusione di un nuovo numero di matricola.

Nel C.U. CRL n. 6 del 31 luglio 2026, infine, si legge:

Preso atto dell'istanza presentata dalla Società VOLTRESE VULTUR SSDARL di rinuncia alla partecipazione al Campionato di Eccellenza per disputare il Campionato di Terza Categoria;

- *Attesa la necessità di completare l'organico del Campionato di Eccellenza con ulteriore n. 01 Società;*
- *Vista la classifica determinatasi al termine dei play off del Campionato di Promozione 2025/2026, di cui al Comunicato Ufficiale n. 89/2 del 28.05.2026 "valida sia per il completamento degli organici al termine della stagione sportiva 2025/2026 che per gli eventuali reintegri ("ripescaggi") successivi alla chiusura delle iscrizioni della stagione sportiva 2026/2027"*
- *Visti i disposti di cui all'Art. 20/5 delle NOIF;*
- *Viste le competenze di questo Comitato Regionale;*

ha determinato l'ammissione al Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2026/2027, a completamento dell'organico, della sotto indicata Società: SAVONA F.B.C. 1907

Tanto evidenziato, è necessario altresì perimetrare il quadro normativo di riferimento, enucleando le norme rilevanti ai fini della risoluzione della questione proposta dalla ricorrente.

- Art. 2504 bis c.c.: *La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.*

- Art. 20 co. 5 NOIF: *In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima. In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa.*

- Art. 52 NOIF: *Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato [...] In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione.*

- Art. 32 Regolamento LND: *Il diritto di partecipazione ai Campionati si acquisisce in presenza di titolo sportivo idoneo. Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. [...] Nel caso di vacanza negli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinunce o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo dei competenti Comitati Regionali [...] assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell'inizio del Campionato.*

Come si è accennato, secondo la ricorrente "la posizione nella graduatoria di ripescaggio attribuita alla ASD SAVONA FBC 1907 non rientra tra i vantaggi trasmissibili, poiché costituisce una mera aspettativa non un titolo sportivo consolidato". La fusione, infatti, avrebbe "determinato l'estinzione della matricola del SAVONA FBC prima della delibera di ripescaggio".

Tali affermazioni non sono condivisibili.

E' noto infatti che la fusione costituisce un tipico caso di successione a titolo universale nei rapporti giuridici dei soggetti che danno luogo all'operazione straordinaria.

Ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.: "La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione".

Più in particolare, la fusione prevista dagli art. 2501 e ss. c.c. non determina, nell'ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/02/2018, n. 3962).

In altre parole, la fusione, secondo la nuova norma formulazione dell'art. 2504-bis c.c., è una mera modifica che lascia sopravvivere tutte le società partecipanti alla fusione, sia pure con un nuovo assetto organizzativo reciprocamente modificato, e senza alcun effetto successorio ed estintivo.

Si attua infatti un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente, che si distingue dal vecchio, per cui la società incorporata sopravvive in tutti i suoi rapporti alla vicenda modificativa nella società incorporante (Cass. civ., Sez. III, 18/04/2012, n. 6058).

Non può essere revocato in dubbio, pertanto, che la società risultante dalla fusione assuma tutti i diritti di entrambe le società partecipanti.

Del pari, non può essere revocato in dubbio che quello al ripescaggio sia un vero e proprio diritto, sorto in favore della società SAVONA allorché si è determinata una vacanza nell'organico di Eccellenza.

A tale conclusione conducono:

- l'art. 32 Regolamento LND, laddove stabilisce che "Il diritto di partecipazione ai Campionati si acquisisce in presenza di titolo sportivo idoneo";
- il C.U. CRL n. 98 del 25 giugno 2026, laddove ogni società riportata nella graduatoria è indicata quale "avente diritto";
- il C.U. LND n. 1 del 1 luglio 2026, nella parte in cui afferma che "Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Eccellenza [...] le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato";
- l'automaticità del ripescaggio, che è effettuato solo sulla base della graduatoria pubblicata con C.U. prima di procedere all'eventuale deliberazione di reintegro; ciò che esclude qualsiasi forma di discrezionalità della decisione sul punto, la quale deve essere assunta soltanto in relazione al posizionamento delle squadre nella classifica finale della competizione di appartenenza.

Non può, dunque, parlarsi di mera aspettativa – come dedotto dalla ricorrente – bensì di un vero e proprio diritto e/o, comunque, di una posizione giuridica suscettibile di attribuzione in favore della società risultante dalla fusione.

A siffatta conclusione porta inequivocabilmente anche il combinato disposto degli artt. 52 e 20 NOIF laddove stabiliscono all'unisono che "in caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione".

Più in precisione, a mente dell'art. 52 NOIF, "il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato", cioè il titolo in ragione del quale la società ha il diritto di partecipare al campionato di competenza, anche a seguito di reintegro (o ripescaggio) deliberato dal Comitato di appartenenza.

Conseguentemente, non è possibile sostenere che la fusione possa far decadere una parte del titolo sportivo e/o da un diritto acquisito, conquistato sul campo, da uno dei soggetti che hanno dato luogo all'operazione, anche perché tale decadenza non è prevista in alcuna norma federale, essendo previsto – come si è cennato – l'esatto contrario.

In proposito, non ha – ad avviso del Tribunale – alcun rilievo il riferimento operato dalla ricorrente al mutamento del numero di matricola e del codice fiscale del SAVONA, in quanto trattasi di meri adempimenti di natura anagrafica, i quali non comportano alcuna eccezione all'applicabilità della normativa sopra indicata. In buona sostanza, si ritiene che la società SAVONA, stando alla graduatoria riportata a C.U. del Campionato di Promozione s.s. 25/26, successivamente alla necessità di integrare l'organico del Campionato di Eccellenza, avesse maturato il diritto ad essere ripescata e che tale diritto sia stato, dal Comitato Regionale,

correttamente attribuito alla società risultante dalla fusione con il LEGINO e denominata: SAVONA F.B.C. 1907 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.

Il ricorso, pertanto, deve essere, in parte dichiarato inammissibile e, in altra parte, respinto per le ragioni di cui in motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria respinge la domanda principale contenuta nel ricorso proposto dalla società US ANGELO BAIARDO e dichiara inammissibili le domande formulate in via subordinata.

Ordina l'incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto sia nei confronti della società US ANGELO BAIARDO sia nei confronti della società PRAESE.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CANALE WHATS APP COMITATO REGIONALE LIGURIA

Si ricorda a tutte le Società, che è stato attivato il canale WHATS APP del Comitato Regionale Liguria, tramite il quale verrà data comunicazione della pubblicazione dei Comunicati Ufficiali (con trasmissione del relativo link di collegamento) e di ogni notizia utile riguardante l'attività del C.R. Liguria e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuale.

Si riporta, a seguire, il link di collegamento al canale:

<https://whatsapp.com/channel/0029Vb7SCZX9sBI9JpolpUOn>

Si ricorda, inoltre, che la trasmissione massiva tramite posta elettronica del Comunicato Ufficiale e dei relativi allegati è stata sospesa e, pertanto, si invitano tutti gli interessati ad iscriversi al suddetto canale per essere aggiornati in tempo reale relativamente alla pubblicazione degli stessi.

NUOVO SITO COMITATO REGIONALE LIGURIA

Si comunica a tutte le Società che è attivo il nuovo sito del Comitato Regionale Liguria; a seguire si riporta il link di collegamento

Indliguria.it

ALLEGATI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- Comunicato Ufficiale n. 79 L.N.D. – Finali del Campionato di Serie A maschile, femminile e Campionato Under 20 di Beach Soccer – Scoglitti;
- Comunicato Ufficiale n. 80 L.N.D. –Variazione nomine Delegazione Provinciale Latina;
- Comunicato Ufficiale n. 81 L.N.D. – CU n. 32/A FIGC – Sviluppo Progetto Calcio Femminile;
- Comunicato Ufficiale n. 82 L.N.D. –Variazione nomine Delegazione Provinciale Belluno;
- Comunicato Ufficiale n. 83 L.N.D. – CU n. 33/A FIGC Abbreviazione termini gare fasi regionali Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D.;
- Comunicato Ufficiale n. 84 L.N.D. – CU n. 34/A FIGC Abbreviazione termini Coppa Italia Dilettanti fase nazionale;
- Comunicato Ufficiale n. 85 L.N.D. – CU n. 35/A FIGC Abbreviazione termini Coppa Italia primavera femminile;
- Comunicato Ufficiale n. 86 L.N.D. – CU n. 90/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale;

- Comunicato Ufficiale n. 87 L.N.D. – CU n. 36/A FIGC - Attribuzione titolo Serie B Femminile della Società Freedom FC SSD alla Società Venezia FC SpA;
- Circolare n. 12 L.N.D. – Circolare n. 24-2026 del Centro Studi Tributarî LND;
- Comunicato Ufficiale n. 17-2026-27 Settore Tecnico FIGC – Nuovo percorso formativo per l'abilitazione alle Licenze UEFA C e UEFA B;
- Comunicato Ufficiale n. 21-2026/2027 Settore Tecnico FIGC – Bando di Ammissione Corso per l'Abilitazione ad Allenatore "Licenza D" Genova;
- Associazione Italiana Arbitri – Circolare n° 1, Stagione Sportiva 2026/2027;
- SGS Liguria – Open Day.
- .

Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale della Spezia il 21/08/2026.

Il Segretario
Gandolfo Torre

Il Delegato Provinciale
Doriano Crovara